



Comunità  
Montana  
Ambito 4



Riserva Naturale  
Regionale del  
Monte San Vicino e  
Monte Canfaieto



# **REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN VICINO E DEL MONTE CANFAITO.**

**(Approvato dal Consiglio Comunitario n. 8 del 14/05/2013)**



Comunità  
Montana  
Ambito 4



Riserva Naturale  
Regionale del  
Monte San Vicino e  
Monte Canfai



## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, e Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali”, disciplina l’indennizzo dei danni cagionati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e alle opere realizzate ai fini agricoli dai proprietari o dai conduttori dei fondi.

#### Art. 2

*(Soggetti tenuti al indennizzo)*

1. La Comunità Montana, in qualità di Ente gestore (in seguito Ente), risarcisce i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio della Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfai.

2. La disponibilità delle risorse finanziarie per l’indennizzo è reperita esclusivamente all’interno delle somme stanziare con il PTRAP.

## CAPO II

### DANNI RISARCIBILI E PREVENZIONE

#### Art. 3

*(Definizione)*

1. Ai fini del presente regolamento sono risarcibili i danni conseguenti a un’azione che determini la riduzione quantitativa di una coltura agricola, o del patrimonio costituito dagli animali di bassa corte ovvero la menomazione funzionale di un’opera realizzata ai fini agricoli.

#### Art. 4

*(Coltivazioni improduttive)*

1. Non sono ammesse a indennizzo le coltivazioni non condotte secondo i canoni ordinari di lavorazione o che presentino insufficienti livelli di produttività.

2. Per i fini di cui al comma 1 costituiscono insufficienti livelli di produttività le coltivazioni di:

a) girasole con produttività stimata inferiore o uguale a 5 (cinque) quintali per ettaro;

E:\SERVIZIO AAFF-PC-DEMANIO\RISERVA\_S\_VICINO\Danni fauna\REGOLAMENTO DANNI FAUNA.doc

Viale Mazzini, 29 62027 San Severino Marche

Tel. 0733.637245/6/7 Fax 0733.634411 E-mail com.montana@comsanseverino.sinp.net



- b) grano duro, grano tenero, avena, orzo, segale con produttività inferiore o uguale a 7 (sette) quintali per ettaro;
- c) mais da granella con produttività inferiore o uguale a 8 (otto) quintali per ettaro;
- d) erba medica dopo il quarto anno dalla semina.

#### **Art. 5**

*(Danni non ammessi al indennizzo)*

**1.** Non sono ammessi al indennizzo i danni:

- a) non accertabili;
- b) recati alle produzioni di castagneti, noceti, noccioleti e tartufaie per le quali il proprietario o conduttore non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto;
- c) denunciati fuori dal ciclo produttivo stagionale delle colture;
- d) recati dalla caduta a terra delle olive per cause diverse dalla predazione dell'avifauna;
- e) causati agli animali di bassa corte qualora gli stessi non siano allevati in spazi adeguatamente recintati o comunque protetti.

#### **Art. 6**

*(Prevenzione del danno)*

**1.** I soggetti tenuti al indennizzo promuovono la realizzazione di sistemi di prevenzione finalizzati a evitare o ridurre le fattispecie di danno.

**2.** Ai fini del presente regolamento costituiscono strumenti di prevenzione del danno:

- a) le recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo;
- b) gli shelter di almeno 120 centimetri per ungulati e di 60 centimetri per lepri;
- c) i repellenti olfattivi per cervidi di cui sia rilevabile l'applicazione in campo tramite la persistenza di odori o la presenza di elementi solidi o, altrimenti, ne sia dimostrato l'acquisto con fatture o scontrini fiscali;
- d) i palloni tipo predator, i nastri riflettenti o le sagome di uccelli rapaci, le reti morbide di protezione per avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto, i cannoncini a gas o altri dissuasori acustici per avifauna.

**3.** I soggetti tenuti all'indennizzo verificano che gli strumenti di prevenzione di cui al comma 2 siano mantenuti in stato di efficienza. Le recinzioni elettrificate devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti di terreno da proteggere.

**4.** I soggetti tenuti all'indennizzo possono concedere ai proprietari e ai conduttori dei fondi agricoli che praticano colture determinate in produzione lorda vendibile (PLV) pari o superiori a 2.000,00 euro per ettaro, un contributo nella misura massima dell'80 per cento delle spese sostenute per installare opere di prevenzione o per stipulare polizze assicurative.



Comunità  
Montana  
Ambito 4



Riserva Naturale  
Regionale del  
Monte San Vicino e  
Monte Canfai



**5.** L'ammontare della PLV è determinato in relazione al valore medio di mercato che le colture danneggiate hanno registrato nella Provincia nell'anno in corso o in base alle fatture di vendita del prodotto.

**6.** I proprietari e i conduttori dei fondi che ottengono il contributo di cui al comma 4, o nei casi di cui al successivo comma 7, non hanno titolo al indennizzo del danno per un periodo, decorrente dalla data di ultimazione delle opere realizzate, pari a;

a) anni uno o pari al ciclo colturale per recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo;

b) anni uno o pari al ciclo colturale per shelter di almeno 120 centimetri per ungulati e di 60 centimetri per lepri;

c) anni uno o pari al ciclo colturale per repellenti olfattivi per cervidi per i quali sia rilevabile la loro applicazione in campo o altrimenti ne sia dimostrato l'acquisto con fatture o scontrini fiscali;

d) anni uno o pari al ciclo colturale per palloni tipo predator, nastri riflettenti o sagome di uccelli rapaci;

e) anni uno o pari al ciclo colturale per reti morbide di protezione per avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto;

f) anni uno o pari al ciclo colturale per cannoncini a gas o altri dissuasori acustici.

**7.** Le opere di prevenzione, di cui al comma 2, lettere a), b), e d), sono fornite in comodato d'uso dall'Ente.

**8.** Nel caso in cui la Comunità Montana non possa fornire gli strumenti di prevenzione o qualora gli strumenti di prevenzione, tenuti in stato di efficienza, non impediscano il verificarsi del danno, il medesimo Ente provvede all'indennizzo.

### **CAPO III**

#### **DOMANDA DI INDENNIZZO**

##### **Art. 7**

*(Presentazione e contenuto della domanda)*

**1.** I soggetti interessati presentano la domanda di indennizzo, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall'Ente.

**2.** Fino all'esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedente di astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate. Nel caso in cui si verifichi un aggravamento del danno prima dell'esecuzione del sopralluogo, l'interessato è tenuto a integrare la domanda con l'ulteriore documentazione necessaria.

**3.** Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, come risultanti dal fascicolo aziendale:

a) i dati anagrafici o la ragione sociale del richiedente, accompagnati dal numero di partita IVA;

E:\SERVIZIO AAFF-PC-DEMANIO\RESERVA\_S\_VICINO\Danni fauna\REGOLAMENTO DANNI FAUNA.doc

Viale Mazzini, 29 62027 San Severino Marche

Tel. 0733.637245/6/7 Fax 0733.634411 E-mail com.montana@comsanseverino.sinp.net



Comunità  
Montana  
Ambito 4



Riserva Naturale  
Regionale del  
Monte San Vicino e  
Monte Canfai



- b) la dichiarazione di proprietà o di possesso e i riferimenti catastali dei fondi interessati;
- c) l'entità della superficie per la quale è richiesto il sopralluogo;
- d) il tipo di coltura od opera danneggiata;
- e) la stima del quantitativo di prodotto perduto;
- f) le indicazioni sulla causa del danno.

**4.** Il titolare dell'azienda o il legale rappresentante allega alla domanda i seguenti documenti:

- a) planimetria attuale del fondo in cui è avvenuto il danno con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno stesso;
- b) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità debitamente sottoscritto;
- c) certificato del medico veterinario dell'azienda sanitaria unica regionale (ASUR), qualora il danno interessi il patrimonio costituito da allevamenti di animali di bassa corte;
- d) in caso di danni a tartufaie, attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato dall'organo competente;
- e) dati e notizie relativi alla specie selvatica presumibilmente responsabile del danno.

**5.** Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati siano incompleti viene richiesta un'integrazione. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda si intende decaduta.

**6.** Fermi restando i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l'avvenuta emergenza della coltura e i danni alla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto, eventualmente richiedendo l'effettuazione del sopralluogo con urgenza così come previsto al comma 7.

**7.** Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo per l'accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, deve sempre specificarne nella domanda le ragioni.

## CAPO IV

### ACCERTAMENTO, STIMA E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

#### Art. 8

*(Accertamento del danno)*

- 1.** Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda di indennizzo, l'Ente procede all'accertamento del danno tramite sopralluogo. I sopralluoghi sono effettuati secondo l'ordine di ricevimento delle domande.
- 2.** Qualora la domanda d'indennizzo contenga la richiesta di accertamento del danno con urgenza, il sopralluogo è effettuato entro due giorni dal ricevimento della domanda stessa.
- 3.** Nel caso in cui, per avverse condizioni atmosferiche, si determini uno stato di perdurante impossibilità alla verifica del danno, il sopralluogo può avvenire successivamente ai termini



Comunità  
Montana  
Ambito 4



Riserva Naturale  
Regionale del  
Monte San Vicino e  
Monte Canfai



indicati ai commi 1 e 2, e comunque non oltre quindici giorni della cessazione delle condizioni che ne impediscano lo svolgimento.

**4.** Il sopralluogo è eseguito da personale tecnico in possesso di adeguata professionalità e iscritto agli specifici albi professionali nominati dall'Ente.

**5.** Ai fini di cui al comma 4, l'Ente può stipulare apposita convenzione con la Regione, la Provincia o altre aree protette.

**6.** Del sopralluogo, eseguito alla presenza del richiedente o suo delegato, è redatto verbale sottoscritto dalle parti. Nel verbale sono indicati:

- a) la superficie e la tipologia della coltura agricola oggetto del sopralluogo;
- b) lo stato di vegetazione, lo stato fitosanitario e la produttività della coltura;
- c) la quantità di prodotto perduto;
- d) la superficie danneggiata;
- e) la data presunta del danno;
- f) le ore lavorative e i materiali occorrenti al ripristino delle opere e delle colture danneggiate;
- g) le indicazioni circa l'esistenza di opere di prevenzione;
- h) gli eventuali ulteriori danni.

**7.** L'interessato può produrre perizie di parte sottoscritte da tecnici iscritti agli specifici albi professionali.

#### **Art. 9**

##### *(Stima e quantificazione del danno)*

**1.** In caso di accoglimento della domanda, la stima dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate nei fondi rustici è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nelle mercuriali della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con riferimento all'annata agraria. In difetto di riferimento tipologico nelle mercuriali, è fatto rinvio alle quotazioni delle riviste specializzate di settore o alle quotazioni rilevabili sul mercato locale.

**2.** Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi della coltura e questa sia comunque sostituibile o riseminabile, all'agricoltore è corrisposto il rimborso delle sole spese vive di sostituzione o semina sostenute.

**3.** Qualora dal danno consegua l'impossibilità di ripristinare la semina, l'indennizzo è pari al mancato raccolto; l'ammontare è determinato sulla base della produzione media della zona in cui insiste il fondo e del prezzo medio corrente di mercato della coltura agricola al momento del danno stesso.

**4.** Nel caso di danno alle colture arboree che ne renda necessaria la sostituzione, l'ammontare dell'indennizzo è calcolato sulla base del costo delle nuove piante messe a dimora.

**5.** In tutti gli altri casi, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base alle risultanze del sopralluogo.



Comunità  
Montana  
Ambito 4



Riserva Naturale  
Regionale del  
Monte San Vicino e  
Monte Canfaieto



### **Art. 10**

*(Danni successivi all'accertamento)*

1. Nel caso si verificano danni ulteriori sullo stesso terreno e per la stessa coltura, successivamente all'accertamento del tecnico incaricato e prima della liquidazione del danno, l'interessato è tenuto a produrre nuova istanza, con le modalità di cui all'articolo 7.
2. L'ammontare del danno precedentemente accertato è detratto dalla stima effettuata sui danni ulteriori.

### **Art. 11**

*(Liquidazione del danno)*

1. La liquidazione del danno, stimato e quantificato ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, è disposta entro sessanta giorni dall'accertamento definitivo del danno e la presentazione delle fatture attestanti gli eventuali lavori eseguiti o l'acquisto del materiale necessario per la riparazione dei danni.
2. L'indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 100% per i danni alle produzioni agricole e ai pascoli, 50% per i danni alle opere realizzate ai fini agricoli dai proprietari o dai conduttori dei fondi.

=====